Civile Ord. Sez. 6 Num. 23793 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
Data pubblicazione: 01/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21940-2016 proposto da:

'E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato , rappresentata e difesa dall'avvocato

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 495/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che [redacted] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRES, per l'anno 2006;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 153 e 180 c.p.c., 1 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992, 4 comma 3° e 5 comma 3° l. n. 890/1982, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR, dopo aver rilevato la mancata costituzione dell'appellata e l'omessa tempestiva produzione delle ricevute di ritorno della notifica a mezzo posta dell'appello, avrebbe dovuto immediatamente dichiarare l'inammissibilità del gravame;

che, col secondo, la ricorrente assume violazione dell'art. 57 D.Lgs n. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.: i giudici di appello avrebbero statuito sulla scorta di eccezioni nuove, introdotte *ex adverso* in sede di appello,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mentre avrebbero dovuto considerare che gli elementi portati dalla società rappresentavano altrettante circostanze pacifiche, perché non contestate;

che l'Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n.19623 del 01/10/2015);

che, nella specie, dalla lettura del verbale di secondo grado, emerge come il Collegio avesse rilevato la carenza in atti della ricevuta di notifica del gravame e come il rappresentante dell'Ufficio si fosse limitato a chiedere *sic et simpliciter* un rinvio per il deposito dell'originale, senza alcuna formale istanza di rimessione in termini e senza addurre alcuna giustificazione, sicché la concessione dell'invocato termine da parte della CTR è avvenuta in violazione dell'intervenuto giudicato;

che il secondo motivo resta assorbito;

che la sentenza impugnata va dunque cassata, con la coeva declaratoria di inammissibilità dell'appello;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che le spese del giudizio di secondo grado devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara l'inammissibilità dell'appello.

Compensa le spese del giudizio di secondo grado e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della ricorrente, in euro 2.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2018

Il Presidente
Dr. Marcello Iacobellis

... IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale